



COMUNE di BUSSOLENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10053 – Piazza Cavour n. 1 - Tel. 0122/49002 - Fax 0122/640414

www.comune.bussoleno.to.it

Proposta di Deliberazione n. 159 del 28.11.2023

Oggetto : APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026
(BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE in ordine alla regolarità TECNICA

Parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Lgs. N.267 del 18.08.2000

Si esprime parere FAVOREVOLE

Bussoleno, lì 28.11.2023

**Il Responsabile dell'Area
Dottorssa Irene Bardo**



COMUNE di BUSSOLENO

Città Metropolitana di Torino

AREA FINANZIARIA

COMUNE DI BUSSOLENO – AREA FINANZIARIA

Proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 159 del 28.11.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 10 Agosto 2014 n.126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42;

Richiamato il D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare:

- art. 11 comma 1 che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare;
- art.11 comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Dato Atto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

Dato Atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è

costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Preso atto che il bilancio di previsione 2024/2026 è predisposto assicurando il finanziamento complessivo delle spese correnti e delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui con le entrate complessive dei primi tre titoli dell'entrata;

Dato atto che:

- l'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, in vigore dal 1° gennaio 2015, principio contabile applicato n. 3.3, di cui all'Allegato A/2 del D.Lgs. n. 118/2011 precisa che le entrate devono essere iscritte per l'intero importo dei crediti previsti includendo anche quelle entrate di dubbia e difficile esazione e che a fronte di queste ultime, tra le spese di ciascun esercizio finanziario, deve essere stanziata un'apposita posta contabile denominata accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: per l'anno 2024 il suddetto accantonamento è stato quantificato in € 167.383,74=;
- ai sensi dell'art. 1, comma 862, della l. 145/2018, con successivo rinvio dall'annualità 2021, ex art. 854 della legge di bilancio per il 2020, al Bilancio di previsione 2024/2026, questo Ente non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia dei crediti commerciale, in quanto sono stati rispettati i parametri imposti dalla normativa, per quanto meglio specificato nella nota integrativa;;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Richiamato l'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL 228/2021, per cui a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto che:

- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base a quanto previsto dal D.U.P. ed alla relativa nota di aggiornamento precedentemente approvati redatti in conformità degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2024/2026;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Considerato che l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che lo schema del bilancio deve essere predisposto dalla Giunta Comunale, nell'ambito delle attività propositive che la stessa effettua nei confronti del Consiglio Comunale;

Dato Atto che:

- Con G.C. n. 46 del 02.11.2023 è stato approvato lo schema di DUP 2024/2026;
- con C.C. n. del 27.11.2023 è stato approvato il DUP 2024/2026;
- con G.C. n. del è stata approvata lo schema di aggiornamento del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2024/2026;
- per le annualità 2024/2026 non sono programmate nuove opere pubbliche, rispetto a quelle indicate al precedente paragrafo, pertanto si procede al solo aggiornamento dei loro cronoprogrammi all'interno del DUP 2024/2026;
- con C.C. n. assunta in data odierna è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione 2024/2026 - (DUP) ;
- con G.C. n. 52 del 13.11.2023 è stato approvato lo schema di bilancio 2024/2026;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:

- G.C. n. 53 in data 20.11.2023 avente per oggetto: "Legge di bilancio 2022, art. 1 c. 583-587 indennità Sindaco e degli Amministratori anno 2024
- n. 50 in data 13.11.2023 avente per oggetto: "Proventi sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada – art. 208 C.D.S. – D.lgs 285/92 suddivisione percentuale per l'anno 2024";
- n. 51 in data 13.11.2023 ad oggetto: "Determinazione dei prezzi di cessione aree e fabbricati del P.E.E.P. e del P.I.P. dell'art. 4 della Legge 28 aprile 1983 n. 55 anno 2024. Determinazioni in merito";
- n. 21 del 24.07.2023 di approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione art. 6 D.lgs. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2022;
- G.C. n. 53 in data 29.05.2023 afferente le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi;
- G.C. n. 13 del 08.02.2021 afferente le tariffe per il servizio di refezione scolastica;
- G.C. n. 14 in data 08.02.2021 ad oggetto l'approvazione e l'aggiornamento delle tariffe del servizio scuolabus;

Atteso che mediante la deliberazione n. del si è provveduto all'aggiornamento del piano per valorizzazione ovvero di dismissione ex art. 58 D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 per gli immobili ricadenti nel territorio del Comune, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, inserendo la dismissione di un area urbana disponibile per l'Ente;

Richiamata la circolare n. 3 prot. n. 23202 del 14.02.2019 a cura del Ministero dell'economia e delle Finanze, la quale fornisce chiarimenti in merito alle innovazioni bilancio degli enti territoriali a decorrere dal 2019, in particolare relativi all'art. 1:

- comma 821, che dispone che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- comma 823, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

Dato Atto altresì che:

- a) la spesa del personale è calcolata nel rispetto di tutti i vincoli previsti dalla normativa vigente;
- b) le società partecipate di cui all'art. 1, comma 550, della L. 147/2013 non presentano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, per cui non si è reso necessario procedere all'accantonamento di cui ai commi 551 e 552 della medesima legge;
- e) il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato calcolato nei limiti e secondo le percentuali definite dalla L. 160/2019;
- f) il Fondo di Riserva è stato calcolato ai sensi dell'art. 166 c.2 ter del D.Lgs. 267/2000, nella misura dello 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste a bilancio, come previsto dall'articolo 166, comma 1 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- g) il fondo di Riserva di Cassa non è inferiore allo 0,2% delle spese finali, come previsto dall'articolo 166, comma 1 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- h) il Comune di Bussoleno non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000.

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2024-2026, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia e dato atto che il Comune non è Ente strutturalmente deficitario;

Dato atto che lo schema di bilancio 2024/2026 osserva le limitazioni di spesa imposte dalla normativa vigente ed i disposti normativi in materia di pareggio di bilancio;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e i relativi allegati;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati rilasciati i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile del servizio finanziario;

Rilevato che lo schema di bilancio 2024/2026 ha ottenuto il parere favorevole del Revisore del conto;

Tenuto Conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio 2024/2026;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000.
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa in forma palese per appello nominale che riporta il seguente esito

- presenti: n.
- astenuti: n.
- votanti: n.
- favorevoli: n.
- contrari: n.

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare il Bilancio di Previsione 2024-2025-2026, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2017 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria.
3. Di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024/2026.
4. Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del d.Lgs. n. 267/2000.
5. Di dare atto che, come si evince dal prospetto allegato al bilancio, nel bilancio di previsione 2024/2026 è garantito il rispetto del pareggio di bilancio.
6. Di dare atto che:
 - le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base a quanto previsto dal

D.U.P. e dalla relativa nota di aggiornamento precedentemente approvati redatti in conformità alle richieste dei Responsabili di Area, ciascuno per quanto di competenza, e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione anche ai fini del pareggio di bilancio, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2024/2026, in particolare:

- l'adeguamento aliquote I.M.U. ai sensi del Decreto 7 luglio 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25.07.2023;
- le previsioni T.A.R.I. formulate in relazione al PEF 2022/2025 esercizio 2024 in attesa dell'approvazione del Pef da parte dell'ente territorialmente competente ;
- conferma delle tariffe dei servizi a domanda individuale come definiti della G.C. 13 del 08.02.2021;
- conferma dell'aliquota I.R.P.E.F. approvata con C.C. 07 del 27.05.2020;

7. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione 2024/2026 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) e a tutte le normative di finanza pubblica.

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per appello nominale che riporta il seguente esito:

- presenti: n.
- astenuti: n.
- votanti: n.
- favorevoli: n.
- contrari: n.